

GIURISPRUDENZA

APPELLO MILANO

5 GIUGNO 1996

PRESIDENTE: CHIAROLLA

ESTENSORE: POLIZZI

IMPUTATI: REDI, TRENTINI

**Istigazione a delinquere •
Pubblicazione sportiva •
Esaltazione della violenza,
del turpiloquio, del
razzismo • Reato • Sussiste.**

Integra il reato di cui all'art. 414 cod. pen. (istigazione a delinquere) il comportamento del direttore responsabile di una

pubblicazione e dell'autore dei fumetti che su di essa sono riprodotti destinati ai tifosi di calcio nella quale si esaltano lo scontro fisico fra opposte fazioni, il turpiloquio, il razzismo e l'uso sistematico della forza e delle armi, con l'effetto di alimentare a rafforzare modelli di condotta consistenti in molteplici violazioni di norme penali.

Con sentenza in data 8 giugno 1993, appellata dagli imputati, il Tribunale di Monza, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava Redi Norma e Trentini Stefano, alla pena di un anno di reclusione ciascuno, pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato del casellario, per il seguente reato: p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 414 cod. pen., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso la Redi in qualità di Direttore responsabile del mensile *Hooligans*;

il Trentini quale titolare dello studio grafico che cura le illustrazioni la grafica, l'impugnazione e la composizione del citato mensile;

pubblicamente istigato a commettere reati di violenza alle persone, percosse, ingiurie minacce, lesioni risse, furti, oltraggio e resistenza alla forza pubblica, uso di sostanze stupefacenti.

In particolare pubblicando nei numeri 1 del 1980 e 1, 2, 3, 4 del 1991 immagini di risse, pestaggi e scontri con le forze dell'ordine, nonché storie a fumetti dal contenuto violento riportando inoltre cori da stadio e lettere di tifosi che esaltano lo scontro fisico tra opposte fazioni, il turpiloquio, il razzismo, l'aggressività e l'uso sistematico della forza e delle armi.

In Brugherio dal novembre 1990 all'aprile 1991.

Con l'appello proposto la difesa ha chiesto in primo luogo l'assoluzione di entrambi gli imputati per inidoneità dei fatti loro contestati, ex art. 49, comma 2, cod. pen., a provocare la commissione di delitti, ed altresì per difetto di ogni finalità istigatoria e dunque di dolo.

* La sentenza conferma Trib. Monza 8 giugno 1993, in questa *Rivista*, 1994, 56, con nota di R. TOMA, *Istigazione alla violenza sportiva e manifestazione di pensie-*

ro. Per una diversa fattispecie v. Trib. Venezia 24 ottobre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 139 e i precedenti *ivi* richiamati.

Sotto il primo profilo si sostiene che le pubblicazioni in imputazioni sono in realtà mere descrizioni di realtà, inidonee ad esercitare influenze criminogene sui lettori.

Si lamenta altresì una interpretazione eccessivamente estensiva dell'art. 414 cod. pen. che non fornisce descrizione della condotta istigativa e pone come unico ulteriore requisito quello della pubblicità.

Viceversa, si sostiene, che trattandosi di una norma finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, la relativa fattispecie può ritenersi integrata quando la stabilità sociale risulti gravemente minacciata dalla condotta istigativa, concretamente idonea a provocare pericolo.

Ed invece, nel caso concreto, sostiene l'atto di appello che le pubblicazioni, se censurabili sul piano morale e culturale, contengono mere rappresentazioni di ciò che accade negli stadi, senza nulla aggiungere né rafforzare la « filosofia » di tali gruppi di tifoserie violente.

Sotto il secondo profilo si sostiene che unico intento degli imputati era quello di mettere a disposizione del pubblico un giornale che descrivesse la realtà di tali tifoserie.

Altresì si lamenta nell'atto di appello l'eccessività della pena nel determinare la quale il tribunale non avrebbe considerato che se mai istigazione vi fu essa fu solo il riflesso secondario di una scelta commerciale compiuta dagli imputati e non di una intenzione istigativa diretta.

L'impugnata sentenza deve essere confermata.

Quanto alla idoneità di uno scritto a turbare l'ordine pubblico — che è il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 414 cod. pen. — afferma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che tale valutazione « va fatta tenendo conto che la libertà di pensiero, il diritto di cronaca e quello di critica non sono assoluti: essi trovano limiti nella necessità di proteggere altri beni costituzionalmente tutelati e nella esigenza di prevenire o far cessare quei turbamenti della sicurezza pubblica la cui salvaguardia costituisce finalità immanente al sistema. » (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 350 del 15 gennaio 1991).

Ciò premesso, l'esame delle pubblicazioni acquisite evidenzia come queste siano andate ben oltre l'intento descrittivo e di documentazione di un fenomeno; come, anzi, esse fossero rivolte alle tifoserie medesime che di tali descrizioni non necessitavano se non per alimentare e rafforzare propositi e modalità operative.

La estrapolazione di singole frasi o passaggi delle pubblicazioni in questione risulta inadeguata ed insufficiente a cogliere quella esaltazione di comportamenti che impronta ogni singola pagina delle pubblicazioni, grazie al convergere di contenuti, impostazione grafica e titolazioni cui deve farsi necessariamente rinvio: oltre al tenore dei testi, vi sono le foto che colgono gli aspetti più cruenti, ma anche i disegni utilizzati per commentare con compiacimento — superfluo rispetto al preteso proposito documentativo — la posta dei lettori ovvero i comportamenti tipo del tifoso « hooligan » ed altresì i fumetti in forma di storia ovvero di invito ai lettori.

Nel numero 3 dell'anno II si constata una significativa sequenza: in una delle prime pagine vi è l'invito a spedire le « foto della vostra banda », anche di « tifoserie all'opera »; alla pagina seguente, non senza le congratulazioni della redazione, è riportato il disegno di un lettore di Palermo: un nerboruto tifoso « hooligan » che, circondato da lattine di birra vuote e brandendo una mazza ferrata, staziona presso un manifesto contro la violenza negli stadi, manifesto abbondantemente schizzato di sangue al pari

della maglietta del protagonista; le due facciate seguenti riportano il fumetto (inviato dallo stesso lettore) con il quale si celebrano le gesta del tifoso che mette in fuga il poliziotto all'uscita dello stadio; alle pagine ancora seguenti viene lanciato il concorso « ti spacco la faccia »; il lettore deve riempire e spedire alla redazione un tagliando siffatto: « Io spaccherei la faccia a: ... perché: ... ».

Nel n. 1 nell'Anno II due pagine sono riservate alla guerriglia di fine partita tra tifoserie della Salernitana e del Messina. Le foto riprodotte sono state inviate dal lettore « HG » con relativi commenti (tifosi messinesi assediati dalle forze dell'ordine al 91° nella tribuna; tifosi messinesi chiedono alle forze dell'ordine cosa sta succedendo; scappano i conigli giallorossi; uno dei tanti lacrimogeni sparati dagli agenti, ma che non sono valsi a niente; anche i tifosi delle tribune volevano caricare i tifosi messinesi). Quindi il commento finale: « Salerno 18 novembre 1990 Salernitana-Messina 0-0 solo sul campo, ma al di fuori 10-0 per i tifosi granata. Ho spedito queste foto a "Hooligans" per far vedere a tutta l'Italia quello che possiamo fare se ci girano le palle. E domenica i tifosi del Messina sono capitati proprio in un brutto 18 novembre (...) P.S. Attenti avellinesi quando venite!... ».

La redazione commenta: « ecco una bella lettera con foto inviataci da un lettore salernitano: ha meritato gli onori della stampa per il suo impegno giornalistico ».

L'impaginazione appare « coerente » nel riportare di seguito gli slogans nei quali tra l'altro si esorta alla fuga il già menzionato « coniglio giallorosso » (« scappa, scappa non ti fermare, ma se ti prendo ti taglio la gola, non ti faccio fare l'ultrà, lalalala »), ovvero si minaccia di « stracciare le budella agli avversari altra tifoseria, non mancando nemmeno l'epiteto di « sporco negro » al giocatore di colore di altra squadra...

In tema è ancora il fumetto successivo che celebra le gesta del figlio di famiglia che per interrompere lo studio esce di casa, non senza aver calzato le scarpe tipiche degli « hooligans », e prende a coltellare un tifoso avversario, rientrando poi come se nulla fosse, ma con il coltello sotto la giacca, tra le mura domestiche e gli ignari famigliari.

Come rilevato dal Tribunale, non esiste in tutti i numeri del mensile una sola forma di critica, ovvero una presa di distanza dagli episodi riportati, dalle condotte descritte e dai modelli proposti in ogni dettaglio e ciò conferma quanto peraltro emerge con chiarezza: che cioè la rivista intendeva dare voce alla tifoseria calcistica peggiore, più violenta e foriera di disordini gravissimi.

Sussiste l'oggettiva idoneità delle pubblicazioni a creare pericolo per l'ordine pubblico — secondo i canoni valutativi dettati dalla Suprema Corte — considerato che la rivista è espressamente indirizzata agli esponenti delle tifoserie « estreme » e agli aspiranti tali, in gran parte giovani, sovente culturalmente poco attrezzati, la cui assenza di senso critico non trova alcun controbilanciamento negli accenti esaltativi delle pubblicazioni. A costoro viene proposto un modello complessivo (con dettagli sulle condotte lesive da adottare, sul linguaggio efficace per intimidire e minacciare l'avversario, sull'abbigliamento adeguato a porre a segno azioni violente, sulla contrapposizione alla pubblica autorità incaricata di vigilare sull'ordine pubblico) e viene reiteratamente e, se possibile, « festosamente » rivolto l'invito a contribuire con materiale di prima mano (disegni, fumetti, scritti, slogans ecc.) alla costruzione di una rivista che ri-

sulta essere cassa di risonanza e mezzo di aggregazione dei suoi lettori e che cerca riscontro nella circolarità di tali messaggi e nella diffusione del modello « hooligan ».

Né la Corte può ignorare che l'assurda violenza di episodi gravissimi che si verificano tra opposte tifoserie violente negli stadi o a margine degli incontri di calcio hanno suscitato iniziative di segno assolutamente opposto rispetto al contenuto delle pubblicazioni in questione ed all'intento « commerciale » (secondo quanto dichiarato dal Trentini alla Corte) che le muoveva.

Cosicché anche l'elemento soggettivo — consistente nella coscienza della sussistenza della idoneità a turbare l'ordine pubblico — appare innegabile, poiché, sia pure per evidenti e peraltro dichiarati scopi commerciali, tale idoneità coincide con gli scopi della pubblicazione, ovvero la diffusione — insieme al « credo hooligan » — di modelli di condotta di fatto consistenti in molteplici violazioni di norme penali.

Considerata la capacità diffusiva di tale messaggio, la molteplicità dei reati oggetto di istigazione, la pericolosità per l'ordine pubblico della risposta alla forza persuasiva di tali messaggi, nonché le motivazioni meramente economiche della condotta in imputazione, la sanzione penale deve ritenersi correttamente commisurata, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.

La sentenza di primo grado deve, dunque, essere confermata, conseguentemente gli imputati devono essere condannati, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — La Corte visti gli artt. 605-592 cod. proc. pen.: conferma la sentenza emessa in data 8 giugno 1993 dal Tribunale di Monza nei confronti degli appellanti Redi Norma e Trentini Stefano che condanna, in solido, al pagamento delle spese per questo grado di giudizio.